10307 23

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1223/2022
LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO	- Relatore -	UP - 04/10/2022
PALMA TALERICO		R.G.N. 5516/2022
BARBARA CALASELICE		
CARMINE RUSSO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) ato il (omissis)

avverso la sentenza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di FORLI'

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Antonietta Picardi, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenti statuizioni.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 novembre 2020, il Giudice di pace di Forlì condannava (omissis) (omissis) alla pena di euro 15.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286 del 1998. Il giudice di primo grado, esclusa l'applicabilità del Regolamento europeo n. 850 del 2017 al caso di specie, riteneva accertata la responsabilità dell'imputato perché costui, quando era stato controllato dal personale della Polizia di Stato nel territorio dello Stato italiano il 19 settembre 2017, era privo di passaporto biometrico e risultava già destinatario di decreti di espulsione del 19 febbraio 2016 e del 4 agosto 2016.

2. Avverso la sentenza di primo grado, la difesa di (omissis) proponeva appello, sostenendo l'insussistenza del fatto. Affermava che: (omissis) era titolare di un passaporto biometrico, che però gli era stato sottratto, con un furto regolarmente denunciato; era configurabile la causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, poiché nel territorio ucraino, da cui proveniva (omissis) erano in corso conflitti armati e una situazione di tensione generalizzata; non sussisteva l'elemento soggettivo del reato; la pena era stata inflitta in misura eccessiva.

3. Con sentenza del 22 settembre 2021, il Tribunale di Forlì confermava integralmente la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza del 22 settembre 2021, la difesa di (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata richiamando l'art. 606, comma 1, lett. *e*), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, la motivazione della sentenza ora impugnata sarebbe contraddittoria, nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto genuina la denuncia sporta da (omissis) dall'altro lato, ha valorizzato tale circostanza in danno dello stesso. Il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto qualificare la denuncia come falsa e, perciò, ritenere commesso il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; oppure, avrebbero dovuto considerare come genuino il contenuto della predetta denuncia e deliberare in maniera coerente a tale valutazione. Nel ricorso si precisa che i cittadini ucraini che si rechino in Italia

per un soggiorno non superiore a 90 giorni in un arco temporale complessivo di 180 giorni non devono sottoporre a visto il proprio passaporto, ai sensi del Regolamento europeo adottato sul punto. Il ricorrente afferma che i residenti della Crimea e del Donbass devono fornire una serie di documenti aggiuntivi per ottenere tale passaporto e che, inoltre, chi ha ottenuto il passaporto russo negli ultimi tre anni non può ottenere anche la cittadinanza ucraina. Secondo le doglianze difensive, i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto di tutti questi elementi, qualificabili come fatti notori.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata richiamando l'art. 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen. e lamentando violazioni di legge. Secondo le doglianze difensive, sussisterebbe la causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, che però la stessa difesa non avrebbe avuto la possibilità di provare per cause imponderabili, poste al di fuori della sua sfera di controllo. Il ricorrente sostiene che, oltre che nelle Regioni di Donetsk e Luhansk, vi siano ulteriori parti del territorio ucraino, tra cui la penisola della Crimea, nelle quali sussiste una situazione di tensione politica, in via di aggravamento. Nel ricorso si afferma che nelle Regioni di Donetsk e Luhansk, così come nelle zone classificate come controllate dal Governo ucraino, si verifichino scontri a fuoco e vi siano mine e ordigni esplosivi. Il ricorrente sostiene che, data tale situazione, sia particolarmente difficile per gli abitanti della Crimea fare ritorno nel proprio territorio o comunque chiedere duplicati dei propri documenti. Secondo le doglianze difensive, i giudici di merito avrebbero errato nella parte in cui non hanno tenuto conto di questa situazione, come emergente dalla documentazione cartolare, relativa alle richieste presentate all'Ambasciata al fine di ottenere il duplicato del passaporto.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Secondo le doglianze difensive, (omissis) sarebbe vittima di circostanze a lui non ascrivibili né imputabili. Al ricorrente, ufficiale della marina militare ucraina in territorio conquistato dai russi, non potrebbe ascriversi alcun profilo di responsabilità, nemmeno a titolo di leggerezza o imprudenza. Nel ricorso si afferma che nella regione in cui si trova (omissis) la popolazione bulgara sia rimasta maggioranza etnica. Il ricorrente sostiene che, nonostante la riforma amministrativa in corso non sia diretta contro la comunità bulgara, sostanzialmente il governo ucraino, proiettato alla realizzazione di uno Stato monoetnico, ha deciso di ridimensionare i separatisti bulgari. Il ricorrente afferma perciò che, poiché sarebbe presente tale clima di oppressione, la fuga sia la sola soluzione possibile per evitare morte certa. Secondo le doglianze difensive, si deve tener conto della diffidenza sussistente nei confronti di un alto ufficiale - quale è (omissis) in odore di poca lealtà nei confronti del Paese imperialista e

conquistatore. Secondo quanto esposto nel ricorso, nel caso ora in esame dovrebbe trovare applicazione l'esimente della legittima difesa che, per similitudine, si applicherebbe a tutti i migranti che fuggono da situazioni di forte pericolo alla loro vita.

4.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata richiamando l'art. 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen. e lamentando violazioni di legge. Secondo le doglianze difensive, tenuto conto delle doglianze contenute nei primi tre motivi del ricorso per cassazione, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto di fatti notori nell'effettuare il giudizio di pericolosità di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. Il ricorrente sostiene che, perciò, il trattamento sanzionatorio, determinato in misura eccessiva dai giudici di merito, sia del tutto immotivato e illegittimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per varie ragioni.

1.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Deve infatti rilevarsi che il Regolamento europeo n. 850 del 2017, il quale inserisce l'Ucraina tra i Paesi di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 539/2001, non attribuisce una libertà di circolazione assoluta nel territorio europeo, bensì riconosce la possibilità per i cittadini dell'Ucraina di non sottoporre a visto il passaporto qualora la permanenza sul territorio di uno Stato membro non si prolunghi per un periodo superiore a novanta giorni. Nel caso ora in esame, non assume rilevanza il tema della corrispondenza a realtà del possesso del passaporto biometrico di (omissis) e del furto del documento nel periodo in cui l'imputato venne controllato dalla Polizia il 19 settembre 2017, quanto piuttosto la permanenza nel territorio italiano nonostante i precedenti provvedimenti di espulsione del 19 febbraio 2016 e del 4 agosto 2016. Come ricostruito dai giudici di merito, (omissis) non ottemperò ai suddetti decreti di espulsione. Non rileva nel caso in esame l'asserito diritto di (omissis) di non sottoporre il passaporto a visto ai sensi del citato Regolamento europeo, poiché non risulta che la sua permanenza si sia limitata entro novanta giorni. Infatti, tra la data dei provvedimenti di espulsione e quella di accertamento del commesso reato sono trascorsi più di novanta giorni. Né risulta che (omissis) si sia allontanato dal territorio italiano dopo i provvedimenti di espulsione e vi sia rientrato successivamente. Tale ipotetica situazione non è stata prospettata nemmeno dal ricorrente, il quale si è limitato a rilevare un'asserita contraddittorietà tra la ritenuta genuinità della denuncia di furto del passaporto e l'emissione della pronuncia di condanna. Tale asserito vizio di motivazione comunque non sarebbe

idoneo a far concludere per l'insussistenza del reato, stante la permanenza di (omissis) nel territorio italiano per un periodo superiore a novanta giorni, comunque non autorizzata dal citato Regolamento europeo e compiuta in spregio ai provvedimenti di espulsione precedentemente adottati nei confronti dell'imputato.

1.2. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine rivolto dal Questore allo straniero affinché lasci il territorio dello Stato, reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma (Sez. 1, n. 27214 del 08/03/2022, Hadine, Rv. 283448-01). Sul punto, il giudice di appello ha escluso la possibilità di configurare la sussistenza della causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, e ha reso una motivazione che non risulta affetta dai vizi di violazione di legge denunciati dal ricorrente. Infatti, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata, la sussistenza di un giustificato motivo per non ottemperare ai provvedimenti di espulsione deve attenere al caso concreto e alla condizione individuale del cittadino extracomunitario. Nel caso ora in esame, (omissis) si è limitato ad avanzare, nel ricorso, con argomentazioni sovrapponibili a quelle proposte con l'atto di appello, la causa di giustificazione di cui all'art. 51, primo comma, cod. pen., senza indicare specificamente quale fosse il diritto di cui, in ipotesi, egli si sarebbe avvalso. Né sono indicati, nel ricorso, pericoli che attengono concretamente e specificamente alla posizione di (omissis) quanto piuttosto un'asserita situazione di pericolo generalizzata sul territorio. Ne consegue che il Tribunale, sulla base di congrua motivazione, ha ritenuto le doglianze difensive sul punto prive di argomentazioni logiche a sostegno.

1.3. Il terzo motivo del ricorso è affetto da genericità. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di impugnazione, il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01). Nel caso ora in esame, il ricorrente non espone in modo puntuale e specifico le ragioni che in ipotesi escluderebbero la sussistenza della colpevolezza in capo a (omissis) infatti, nel

ricorso si espone la differenza in astratto fra le varie figure di elemento soggettivo, si richiama genericamente la sussistenza di una ipotesi di pericolo sussistente nel territorio ucraino - come già notato in relazione al secondo motivo di ricorso - e, infine, si prospetta l'eventualità di un'applicazione analogica della scriminante della legittima difesa. Tali argomentazioni sono però esposte, nel ricorso, senza l'indicazione analitica degli elementi a sostegno della propria ricostruzione, poiché il ricorrente si limita a rassegnare affermazioni aventi natura meramente assertiva, secondo un ragionamento privo di precisione. È carente la specificità del motivo di impugnazione richiesta dall'art. 581, comma 1, cod. proc. pen. e la genericità delle censure mosse nel ricorso non consente di svolgere un effettivo controllo sulla motivazione della sentenza impugnata.

1.4. Il quarto motivo del ricorso è affetto da genericità. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione recante motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di secondo grado, dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). Nel caso ora in esame, il quarto motivo di ricorso consiste nella sostanziale riproposizione delle doglianze contenute nel quarto motivo di appello, poiché il ricorrente si limita ad aggiungere solamente una generica prospettazione di una non corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. da parte del Tribunale, senza indicazione puntuale dei vizi in cui quest'ultimo sarebbe incorso nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma indicata nel seguente dispositivo, non potendosi escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione del ricorso.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 4 ottobre 2022.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Luigi Fabrizio Augusto Mancuso

IL PRESIDENTE
Angela Tardio

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
10 MAR 2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Marina Galeagni